



COMUNE DI AREZZO

*SERVIZIO WELFARE, EDUCAZIONE E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO SERVIZI SOCIALI*

CAPITOLATO D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DEL CENTRO DIURNO
MALPIGHI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI O AL LIMITE
DELL'AUTOSUFFICIENZA**

ANNI 2026/2028

CUP B11H25000110004

Indice

INDICE	2
ART. 1 - RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO	4
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO	4
ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO	5
ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL CENTRO DIURNO	5
ART. 5 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO.....	5
5.1 – FORNITURA DI MATERIALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	8
5.2 – MANUTENZIONE DEL CENTRO DIURNO	8
5.3 – OBBLIGHI DI ACQUISIZIONE, RINNOVO E TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DIURNO...	9
5.4 – UTILIZZO DI BENI MOBILI ED ARREDI DEL CENTRO DIURNO – SOSTITUZIONE E REINTEGRO	9
5.5 – DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO SVOLTO.....	9
ART. 6 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	10
6.1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.....	11
6.2 - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	12
6.3 – ESTENSIONE CODICE DI COMPORTAMENTO.....	12
ART. 7 - GESTIONE DI EVENTI ECCEZIONALI E CASI DI FORZA MAGGIORE	12
7.1 - GESTIONE DI EVENTI ECCEZIONALI	12
7.2 - CASI DI FORZA MAGGIORE	12
ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO.....	13
ART. 9 – IMPORTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	13
ART. 10 - REVISIONE DEI PREZZI	16
ART. 11 - VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE – OPZIONI E RINNOVI	16
ART. 12 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.....	17
ART. 13 - STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEL SERVIZIO – VERIFICA E CONTROLLO – REFERENTE DEL SERVIZIO.....	18
ART. 14 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO	20
ART. 15 – SOPRALLUOGO	20
ART. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	21
ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE	21
ART. 18 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA	22
ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI	23
ART. 20 – NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTI-CORRUZIONE.....	23
ART. 21 – LEGALITA' E PREVENZIONE TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE	23
ART. 22 - INIZIO DELL'ESECUZIONE ED EVENTUALE SPOSTAMENTO DEI TERMINI	24
ART. 23 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.....	25
ART. 24 – PERSONALE E OBBLIGHI DERIVATI. CLAUSOLE SOCIALI.	26
24.1 - APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E TERRITORIALE DI SETTORE.	26
24.2 - STABILITÀ OCCUPAZIONALE	26
24.3 - PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI E DI INCLUSIONE LAVORATIVA PER IL PERSONALE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE.	27
ART. 25 - LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE	27
ART. 26 - FLUSSI FINANZIARI	28

ART. 27 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI	28
ART. 28 - SUBAPPALTO E CESSIONE DELL'APPALTO	28
ART. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	29
ART. 30 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.....	29
30.1 - ESECUZIONE IN DANNO.....	30
ART. 31 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO	30
ART. 32 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	31
ART. 33 – PENALITA'	31
ART. 34 - MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO	32
ART. 35 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI	32
ART. 36 - CONTROVERSIE	32
ART. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	32
ART. 38 - RESPONSABILE DEL PROGETTO	32

ART. 1 - RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO

Nel Comune di Arezzo è presente un Centro Diurno per anziani autosufficienti o al limite dell'autosufficienza – denominato “Centro Diurno Malpighi” – il quale, rifacendosi alle Linee Guida dettate dal DPGR 2/R/2018 regolamento di attuazione dell'articolo 62 della L.r. 41/2005, si presenta come una struttura semiresidenziale per persone anziane, autosufficienti o al limite dell'autosufficienza, che si trovino in situazioni di disagio sociale e/o a rischio di isolamento e perdita di autonomia. Il Centro Diurno è una struttura autorizzata e accreditata ai sensi della normativa regionale, come da decreto dirigenziale Regione Toscana n. 8218/2022.

In considerazione della presenza nel territorio di tale struttura e rilevata la necessità di mantenere ed altresì potenziare la rete di servizi e interventi socio-assistenziali a sostegno delle persone anziane, l'Amministrazione intende continuare a fornire, attraverso il servizio Centro Diurno Malpighi una concreta risposta a sostegno della domiciliarità degli anziani che, pur potendo mantenere il proprio contesto di vita familiare e sociale, necessitano di essere seguiti nelle ore diurne, sia sul piano dell'assistenza quotidiana che su quello della socializzazione.

Il Servizio semi-residenziale si situa a livello intermedio fra il servizio di assistenza domiciliare e le strutture residenziali, rispondendo ai bisogni degli anziani che presentano difficoltà a rimanere nel loro domicilio per l'intera giornata, spesso in solitudine, e quale momento di prevenzione secondaria rispetto alla precoce istituzionalizzazione.

Il Centro Diurno Malpighi per anziani autosufficienti o al limite dell'autosufficienza è caratterizzato da un'ospitalità di tipo diurno e svolge al suo interno attività finalizzate all'inclusione, al mantenimento delle capacità di autonomia cognitive e fisiche residue e di sollievo alle famiglie, attraverso la dimensione del gruppo, rispondendo in maniera adeguata alle predette esigenze dei cittadini anziani.

Il bisogno rilevato dall'Amministrazione, pertanto, è quello di garantire il funzionamento del Centro Diurno, assicurando le attività previste dal DPGR 2/R/2018, come di seguito sintetizzate e meglio declinate all'art. 5 del capitolato:

1. garantire l'apertura del Centro Diurno nei giorni e orari indicati nel presente capitolato;
2. gestire la manutenzione ordinaria del Centro;
3. provvedere alla pulizia, sanificazione e riordino degli ambienti;
4. provvedere alla fornitura e somministrazione del vitto;
5. organizzare attività in favore degli utenti del Centro Diurno, comprese gite e uscite;
6. comunicare annualmente all'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per soddisfare gli indicatori finalizzati alla procedura di autovalutazione inerente all'accreditamento del Centro.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto dell'appalto l'affidamento di servizi inerenti al funzionamento del Centro Diurno Malpighi per anziani autosufficienti o al limite dell'autosufficienza e lo svolgimento al suo interno di attività finalizzate al raggiungimento dei macro obiettivi di seguito indicati:

- prevenire le conseguenze di un prolungato isolamento della persona anziana;
- mantenere, recuperare e stimolare le capacità relazionali residue, fisiche, psichiche e sociali della persona attraverso la realizzazione di programmi socio-ricreativi individuali;
- fornire, sulla base di una puntuale e approfondita valutazione sociale, prestazioni ed interventi volti a rispondere a bisogni complessi che richiedano un'attenzione globale della persona;
- consentire alla persona anziana la permanenza nel proprio ambiente di vita attraverso un sostegno alla famiglia che, per motivi oggettivi (es. attività lavorativa, pesantezza del carico assistenziale quotidiano di cui l'anziano necessita) è in difficoltà a supportare l'anziano nell'arco della giornata;
- mantenere il collegamento con il tessuto sociale della città o del quartiere in cui è situato il Centro Diurno, attraverso la partecipazione ad attività o iniziative promosse da Enti o da associazioni locali;
- evitare o ritardare il processo di istituzionalizzazione dell'anziano.

ART. 3 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari dei servizi oggetto dell'appalto sono anziani autosufficienti o al limite dell'autosufficienza ed a rischio di perdita dell'autonomia, i quali si trovino in difficoltà rispetto alla gestione della vita quotidiana presso il loro domicilio e per cui il Servizio di Assistenza Domiciliare non risulti una risposta adeguata.

Il servizio quindi è rivolto a cittadini del Comune di Arezzo individuati dal Servizio Sociale del Comune di Arezzo ed Azienda USL e da cui sarà stimato il grado di livello di bisogno assistenziale. Sulla base di tale livello ed alla valutazione dell'Assistente Sociale di riferimento, verrà predisposto un Progetto Assistenziale Personalizzato (PAP), in cui verranno evidenziati bisogni, obiettivi ed interventi.

Il Centro Diurno può accogliere contemporaneamente massimo 15 utenti e l'inserimento è disposto dal Servizio Sociale.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL CENTRO DIURNO

Il Centro Diurno Malpighi ha sede ad Arezzo in Via Fiorentina n. 329. La struttura è autorizzata ed accreditata ai sensi della normativa regionale Toscana, come da decreto dirigenziale Regione Toscana n. 8218/2022. La commissione multidisciplinare effettua sopralluoghi con periodicità biennale nei servizi accreditati, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di accreditamento della struttura e della gestione. La planimetria dell'immobile è allegata al presente Capitolato.

Il Centro Diurno è aperto tutto l'anno dal lunedì al sabato, con eccezione dei giorni festivi (25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) ed effettua il seguente orario:

- dal lunedì al venerdì: dalle 08:00 alle 17:00
- sabato: dalle 08:00 alle 16:00

Si precisa che, al fine di permettere le operazioni necessarie all'apertura ed alla chiusura del Centro Diurno (es. disinstallare l'allarme, accendere le luci, vestizione del personale...), gli operatori dovranno effettuare il seguente orario 07:45-17:15 (16:15 il sabato).

L'Amministrazione si riserva di modificare l'orario di apertura del Centro qualora si presentino particolari esigenze degli utenti del servizio o altre motivate ragioni di interesse pubblico, previa comunicazione scritta da effettuarsi a mezzo PEC.

ART. 5 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO

L'appaltatore dovrà garantire le seguenti prestazioni per tutta la durata dell'appalto:

a) Apertura del Centro Diurno Malpighi nei giorni e negli orari previsti dall'art. 4 del Capitolato.

La mancata apertura del Centro senza preventiva comunicazione all'Amministrazione e senza relativa autorizzazione alla chiusura, comporta grave inadempienza da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato (risoluzione del contratto).

L'Appaltatore, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, dovrà far pervenire all'Amministrazione il registro giornaliero delle presenze del Centro Diurno, firmato dagli operatori presenti e dal Coordinatore del servizio. La mancata presentazione di tale documentazione per quattro mesi consecutivi comporta grave inadempienza da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 29 del Capitolato (risoluzione del contratto).

b) Organizzazione di attività in favore degli utenti del Centro Diurno.

Durante l'orario di apertura del Centro Diurno, devono essere attivati programmi e svolte attività individuali e/o di gruppo (laboratori) di carattere fisico-motorie, occupazionali, ricreativo-culturali, prevedendo anche dei momenti di informazione su tematiche specifiche relative alle problematiche ed alle esigenze della popolazione anziana. Dovranno essere garantite attività di animazione, socializzazione, attività fisica adattata con fisioterapista professionale e attività di cura della persona e/o igiene personale. Dovranno essere previsti momenti di incontro con i familiari, le cui frequenze possono essere anche concordate con l'Ente, con la possibilità di prevedere ambiti di accudimento diretto e preventiva comunicazione delle regole di comportamento per i familiari. Dovranno essere

predisposte e sperimentate anche ulteriori attività tese a favorire la possibilità di accesso anche ad altri servizi complementari e capaci di soddisfare i diversi bisogni degli anziani, momenti di aggregazione con altre realtà territoriali ed iniziative di confronto intergenerazionale.

I laboratori devono essere differenziati nelle seguenti aree:

- Sociale: laboratori finalizzati al recupero ed alla promozione sociale della persona, al mantenimento della stessa nell'ambito del proprio ambiente familiare e sociale, allo scopo di favorire l'integrazione sociale e prevenire il ricorso all'istituzionalizzazione;
- Educativa: laboratori volti a promuovere il mantenimento di capacità relazionali residue, il recupero delle abilità residue e delle autonomie nella gestione di sé e dell'ambiente esterno;
- Ludico-ricreativa: laboratori volti a garantire un ambiente sereno, privo di tensioni, con occasioni diversificate di svago.

L'appaltatore, con cadenza trimestrale, dovrà fornire all'amministrazione il programma delle attività previste per il trimestre successivo, il numero di utenti coinvolti per ogni attività e i risultati attesi. L'amministrazione, qualora ritenga alcune attività proposte non idonee e compatibili con gli obiettivi e le finalità del Centro Diurno potrà chiederne la rimozione dalla programmazione.

L'appaltatore con cadenza mensile dovrà redigere un resoconto delle attività svolte, del numero di utenti effettivamente coinvolti, i risultati conseguiti, le problematiche incontrate e le tecniche utilizzate per superare le difficoltà. La presentazione della documentazione di rendicontazione costituisce presupposto essenziale ai fini della validazione delle attività svolte e quindi prodromico alla fatturazione.

La mancata presentazione di tale rendicontazione per due mensilità consecutive comporta grave inadempimento ai sensi dell'art. 29 del Capitolato (risoluzione del contratto).

L'appaltatore, a semplice richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a fornire in qualsiasi momento il resoconto delle attività svolte nel periodo temporale richiesto, dettagliato come nel capoverso precedente.

c) Fornitura e somministrazione di colazione, pranzo e merenda agli utenti.

L'appaltatore dovrà garantire un'alimentazione adeguata all'utenza del Centro, adattando i menù sulla base delle esigenze sanitarie del singolo utente, se certificate. I menù dovranno essere valutati ed approvati da un Nutrizionista professionista e prevedere variazioni periodiche stagionali. L'appaltatore dovrà inoltre garantire la corretta somministrazione degli alimenti e delle bevande, utilizzando a tal fine stoviglie monouso. Il pasto deve essere somministrato a tutti gli utenti frequentanti il Centro Diurno. Ogni mese l'appaltatore dovrà fornire un registro in cui si rileva il numero di pasti erogati e gli utenti beneficiari del pasto. Il costo per i pasti sarà riconosciuto all'Appaltatore solo dietro rendicontazione dei pasti effettivamente erogati. La mancata presentazione della documentazione di rendicontazione dei pasti erogati, comporta il mancato riconoscimento di tale voce di spesa. In fase di esecuzione del servizio, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l'affidatario del servizio dovrà fornire all'Amministrazione il piano nutrizionale previsto e, successivamente, fornire all'Amministrazione i piani nutrizionali ad ogni aggiornamento. L'Appaltatore, in qualsiasi momento, dovrà fornire all'Amministrazione il piano nutrizionale in vigore, a semplice richiesta dell'Amministrazione stessa.

d) Organizzazione di Gite e Uscite.

L'appaltatore dovrà garantire lo svolgimento di brevi uscite e gite in favore degli utenti del Centro Diurno. Le gite dovranno essere effettuate nella misura minima di n. 2 all'anno e dovranno svolgersi nell'arco dell'intera giornata (partenza in mattina e rientro in serata), mentre le uscite dovranno essere effettuate nella misura minima di n. 1 a settimana, compatibilmente con le condizioni atmosferiche. Per uscite si intendono brevi spostamenti all'interno del Comune di Arezzo, che possono comprendere sia lo svago, che avere carattere culturale (es. visite musei, mostre d'arte...). Durante tali attività l'appaltatore deve comunque garantire l'apertura del Centro Diurno per permettere agli utenti che non intendono partecipare alle attività proposte, di frequentare comunque il Centro stesso.

Qualora l'appaltatore intenda organizzare, per gli utenti del Centro Diurno, dei brevi soggiorni in località turistiche, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, dovrà preliminarmente ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione, sottoponendo il programma all'Ufficio Servizi Sociali del

Comune di Arezzo, il quale potrà negare l'autorizzazione, qualora ritenesse tale attività non adeguata agli utenti del Centro Diurno.

Le attività descritte dovranno essere eseguite interamente con mezzi a carico dell'appaltatore e oneri ricompresi nella base d'asta.

La mancata organizzazione di gite e uscite, nei modi e nei tempi descritti, comporta grave inadempimento ai sensi dell'art. 29 del Capitolato (risoluzione del contratto). Qualora per cause non derivanti dall'aggiudicatario non fosse possibile adempiere a tali obblighi, l'aggiudicatario deve comunicare all'Amministrazione l'impossibilità ad adempiere la prestazione nelle modalità descritte indicandone la motivazione.

L'appaltatore mensilmente dovrà presentare all'Amministrazione una rendicontazione delle uscite/gite effettuate ed il numero di utenti coinvolti. La documentazione di rendicontazione costituisce presupposto essenziale ai fini della validazione delle attività svolte e quindi prodromico alla fatturazione.

e) Pulizia, sanificazione e riordino degli ambienti, lavaggio tovaglie, stoviglie e tendaggi

L'Appaltatore è tenuto ad effettuare le pulizie durante l'orario di chiusura del Centro (inizio e termine giornata); qualora per alcune attività di pulizia si rendesse necessaria l'esecuzione durante l'orario di apertura del Centro Diurno, devono essere svolte in modo tale da non interferire con le attività degli utenti.

Il servizio di pulizia e sanificazione è mirato al mantenimento dei locali in perfetto stato igienico-sanitario, all'abbattimento dei rischi di infezione e consiste in (l'elenco è a titolo esemplificativo e non esaustivo): pulizia delle superfici, degli arredi ed ausili fissi, dei locali, dei servizi igienici o di servizio, degli apparecchi di illuminazione e telefonici, degli infissi, pareti e soffitti, vetri, ritiro della spazzatura dai cestini e loro lavatura, il conferimento ai cassonetti esterni dei sacchi contenenti i rifiuti (tenendo anche conto dei rifiuti riciclabili da smaltire in modo autonomo con un'articolazione giornaliera), ecc...

Il servizio si articola in prestazioni giornaliere, da effettuarsi nei giorni feriali e prestazioni periodiche:

- pulizie di tipo ordinario/giornaliere: interventi di carattere continuativo e ripetitivo considerati come attività giornaliere (quali, a titolo esemplificativo: vuotatura dei cestini della carta e dei rifiuti, pulizia e lavaggio giornaliero dei pavimenti, rimozione della polvere e dello sporco, lavaggio zone lavabo e zona WC, pulizia e sanificazione della zona cucina e tavoli mensa);

- pulizie periodiche: sono interventi periodici programmati, finalizzati al risanamento degli ambienti oggetto di affidamento (quali, ad esempio, lavaggio con idonei preparati disinfettanti ad azione germicida e deodorante dei pavimenti di ambienti diversi quali scale, depositi, ed ambienti di ogni genere, pulizia e lucidatura di maniglie, targhe, comici corrimano, ecc. e disinfezione apparecchi telefonici, pulizia con idonei prodotti dei mobili lavabili, lavaggio di tutti i vetri delle finestre, porte, vetrate - che dovranno comunque essere sempre mantenuti decorosamente puliti - spolveratura dei termosifoni, smontaggio e lavaggio delle tende, disincrostazione degli idrosanitari, pavimenti e pareti limitrofi, detersione, previo smontaggio in isolamento elettrico, da effettuare direttamente a cura della ditta aggiudicataria, delle parti esterne ed interne degli apparecchi di illuminazione, ripulitura delle pareti, dei soffitti e parte superiore degli armadi, mediante deragnatura e spolveratura ecc.), per i quali la Ditta dovrà dettagliare, in uno specifico piano di programmazione, le procedure, la calendarizzazione, le attrezzature, i prodotti e i materiali usati.

Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicataria con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzature e macchine, mediante propria organizzazione ed a suo rischio.

Il servizio dovrà essere espletato in conformità con quanto indicato dall'Impresa nell'offerta tecnica formulata in sede di gara, fermi restando i seguenti livelli minimi:

- assicurare uno standard igienico di sicurezza attraverso la validazione del processo di sanificazione attuato con specifiche procedure di autocontrollo;
- salvaguardare lo stato igienico - sanitario dell'ambiente;
- mantenere integro l'aspetto estetico ambientale dei locali;
- salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie.

Tutti i materiali di consumo necessari per la pulizia e l'igiene dovranno essere acquistati a cura e spese dell'appaltatore, compresa la fornitura, per tutti i servizi igienici del Centro Diurno, dei seguenti materiali (la lista non è esaustiva e può comprendere anche ulteriori materiali che si dovessero rendere utili nel corso dell'appalto):

- sapone liquido per distributori
- gel per sanificazione
- asciugamani di carta per distributori
- carta igienica
- tovaglette monouso per i pasti
- distributori (di sapone, salviette, gel) o loro sostituzione al bisogno

Il servizio dovrà essere dotato di vari dispenser di gel per la sanificazione mani di utenti ed operatori, in numero e quantità idonee al fabbisogno: l'affidatario dovrà acquistare e rifornire il servizio con i DPI per utenti ed operatori (quali mascherine, camici, guanti..).

I prodotti per l'igiene e i detergenti multiuso devono essere conformi ai “Criteri Ambientali Minimi” individuati con il D.M. 29.01.2021.

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute come presidi medicochirurgici, ai sensi del D.P.R. 392/1998 o come prodotti biocidi, ai sensi del D.L.gs. 174/2000 e conformi “Criteri Ambientali Minimi” individuati con il D.M. 29.01.2021.

A tal fine l'offerente nell'offerta tecnica deve fornire la lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare, in cui siano riportati: la denominazione o la ragione sociale del fabbricante (o del responsabile all'immissione al commercio se diverso), la denominazione commerciale di ciascun prodotto, il possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel (UE) o di altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024. In mancanza possono essere richiesti, in fase di esecuzione del rapporto contrattuale, rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del regolamento CE n. 765/2008.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al sub-criterio di valutazione n. 2.2 “*Descrizione delle misure di gestione ambientale per l'esecuzione del servizio di pulizia, per il contenimento dei consumi energetici e per la riduzione dei rifiuti in conformità ai CAM di cui al D. M. 29.01.2021*”, l'offerente dovrà descrivere gli interventi mirati a ridurre gli impatti ambientali, quali, a titolo esemplificativo, i sistemi di dosaggio e tecniche di pulizia (es. uso di prodotti riutilizzabili in tessuto microfibra) che l'offerente adotterà, ovvero le procedure finalizzate al minor uso di sostanze chimiche o per minimizzare i consumi di acqua ed energia o per la riduzione di rifiuti, a cui si atterrà nel corso dell'esecuzione del contratto.

L'Amministrazione effettuerà, nel corso dell'esecuzione del contratto, opportune verifiche sulla rispondenza degli impegni assunti dalla Ditta nell'Offerta Tecnica per il servizio di pulizia, finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali sui luoghi di svolgimento del servizio, sia con sopralluoghi che per presa visione della documentazione prodotta nella reportistica periodica.

Il Centro Diurno è dotato di n. 1 macchine per Ozono che coadiuvano la sanificazione degli ambienti.
f) Comunicare annualmente all'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per soddisfare gli indicatori finalizzati alla procedura di autovalutazione inerente all'accreditamento del Centro.

5.1 – Fornitura di materiali per l'espletamento del servizio

L'aggiudicatario si obbliga a fornire agli operatori vestiario, DPI e strumenti necessari all'esecuzione delle prestazioni richieste, anche ai fini della normativa vigente.

Tutto il materiale dovrà essere adeguato per quantità e qualità a norma delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza. Nel caso di interventi che richiedano particolari precauzioni igienico-sanitarie atte a garantire l'incolumità degli operatori, l'aggiudicatario si obbliga a fornire i materiali di protezione a perdere.

5.2 – Manutenzione del Centro Diurno

La manutenzione ordinaria del Centro Diurno, relativa a piccoli interventi (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: imbiancatura locali, piccole riparazioni...) e tutti gli acquisti che si dovessero rendere necessari per migliorare sia gli arredi che gli ambienti (a titolo puramente

esemplificativo e non esaustivo: acquisto tendaggi, stoviglie, coperte...) sono posti a carico dell'aggiudicatario, che ne dovrà sostenere i relativi costi.

Potrà essere richiesto all'appaltatore la realizzazione di interventi di manutenzione la cui effettuazione sia necessaria per far fronte a situazioni di emergenze e non sia possibile procedere da parte dell'Amministrazione; tuttavia l'effettuazione di tali interventi sarà oggetto di specifici accordi con l'appaltatore e dovrà rispettare la normativa vigente in materia.

5.3 – Obblighi di acquisizione, rinnovo e tenuta della documentazione necessaria al funzionamento del Centro Diurno

L'appaltatore è tenuto alla acquisizione, rinnovo e tenuta di tutta la documentazione tecnica e sanitaria prevista dalla normativa vigente ai fini del funzionamento del centro medesimo. Qualora, nel corso dell'appalto, si dovesse ravvisare la necessità di acquisire una qualsivoglia documentazione o certificazione, comunque denominata, essenziale per lo svolgimento delle attività, l'appaltatore dovrà provvedere in merito, inviandone copia all'Amministrazione Comunale.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai sensi del d.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e delle Linee Guida per la prevenzione e controllo della legionella redatte dal Ministero della Salute a maggio 2015, l'appaltatore sarà tenuto alla valutazione del rischio Legionella, obbligatorio per legge, consistente in un'indagine periodica sugli impianti idrici e aeraulici finalizzati ad individuare i punti critici e definire un piano di prevenzione. La valutazione dei rischi deve prevedere l'ispezione degli impianti, l'identificazione dei rischi, l'elaborazione del DVR, la definizione delle procedure di gestione, controllo e del piano di monitoraggio e informazione/formazione del personale.

L'appaltatore, inoltre, sarà tenuto a porre in essere tutte le azioni che si rendano necessarie in caso di epidemie, infezioni... oltre a seguitare scrupolosamente le indicazioni che in tali verranno rilasciate dalle Autorità competenti e dalla Stazione Appaltante.

5.4 – Utilizzo di beni mobili ed arredi del Centro Diurno – sostituzione e reintegro

Il Centro Diurno ha in dotazione alcuni elettrodomestici (televisore, lavatrice, lavastoviglie, piano a induzione, frigorifero, 1 macchina Ozono, 2 pedaliera e 2 cyclette) per i quali dovrà essere garantita la manutenzione ordinaria ed i detersivi necessari al funzionamento, a cura e spese dell'appaltatore.

È a carico dell'appaltatore l'onere della sostituzione/reintegro, durante la fase dell'esecuzione del contratto, dei beni mobili, arredi, attrezzature non più utilizzabili o danneggiati/e per usura o per circostanze imputabili agli utenti del servizio.

I beni sostituiti/reintegrati dovranno essere a norma e compatibili con l'attività svolta, tecnicamente efficienti, mantenute in perfetto stato tecnico e dotate di tutti gli accorgimenti ed accessori idonei a proteggere i terzi, nonché i dipendenti dell'aggiudicatario, da infortuni e/o danni ai sensi della normativa vigente in materia. Ove previsto da normative vigenti l'aggiudicatario dovrà altresì produrre e tenere a disposizione le opportune certificazioni, anche relative alle verifiche periodiche. L'amministrazione non è responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e/o prodotti.

5.5 – Documentazione necessaria per la rendicontazione del servizio svolto

Per quanto riguarda la rendicontazione del servizio svolto, l'aggiudicatario dovrà provvedere a redigere e a presentare al DEC o RUP la seguente documentazione:

- 1) Registro giornaliero delle presenze degli utenti al Centro Diurno entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, firmato dagli operatori presenti e dal Coordinatore del servizio
- 2) Resoconto mensile delle attività svolte, del numero di utenti effettivamente coinvolti, i risultati conseguiti, le problematiche incontrate e le tecniche utilizzate per superare le difficoltà.
- 3) Registro mensile in cui si rileva il numero di pasti erogati e gli utenti beneficiari del pasto. Il costo per i pasti sarà riconosciuto all'Appaltatore **esclusivamente** a seguito di rendicontazione dei pasti effettivamente erogati.
- 4) Registro mensile delle uscite/gite effettuate ed il numero di utenti coinvolti.
- 5) Riepilogo dell'orario svolto dall'operatore (c.d. Time Card): il gestore del servizio dovrà redigere per ogni operatore una tabella riepilogativa mensile in cui devono essere indicate giornalmente le ore di lavoro svolte e la tipologia di esercizio svolto. Tale tabella riepilogativa deve essere sottoscritta sia dal singolo operatore che dal gestore del servizio.

La presentazione della documentazione di rendicontazione costituisce presupposto essenziale ai fini della validazione delle attività svolte e quindi prodromico alla fatturazione.

La mancata redazione e/o la mancata consegna o il reiterato ritardo nella consegna della documentazione necessaria per la rendicontazione, costituisce grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 29 del Capitolato (risoluzione del contratto).

ART. 6 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'aggiudicataria, nel rispetto della normativa vigente, dovrà impegnarsi ad eseguire il servizio mediante idonea organizzazione e con proprio personale. L'appaltatore, nel rispetto della propria autonomia gestionale, adotta un modello organizzativo adeguato all'esecuzione dell'appalto, nel rispetto di quanto stabilito dal presente capitolato e dei miglioramenti definiti in sede di offerta. L'impresa aggiudicataria deve disporre di una dotazione di personale in quantità, di qualificazione e profilo professionale adeguati a garantire un'efficace gestione delle attività di cui al presente capitolato. Tale requisito dovrà essere garantito anche per il personale incaricato delle sostituzioni.

La ditta aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire un dettagliato elenco nominativo del personale che impiegherà nel servizio, con rispettive qualifiche e curricula. Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a mantenere per tutta la durata dell'appalto le figure professionali indicate nell'offerta tecnica.

Le figure professionali richieste per le attività oggetto dell'appalto sono

- **Educatori Professionali (cat. D2):** circa n. 1.248 ore per l'intera durata dell'appalto (circa n. 12 ore/settimana).

Sono richiesti i seguenti requisiti professionali:

essere in possesso di una laurea triennale in scienza dell'educazione classe L-19 e L/SNT2, oppure diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 e superamento del Corso di Educatore Professionale o titolo equipollente e L-24;

- **Operatori di Base (cat. C1):** circa n. 13.936 ore per l'intera durata dell'appalto (circa n. 134 ore/settimana).

Sono richiesti i seguenti requisiti professionali:

essere in possesso dell'attestato professionale di operatore di assistente domiciliare di base.

Deve essere garantita la presenza di almeno 2 operatori nell'orario previsto per l'ingresso degli utenti (indicativamente 07:45-09:45) e per il pranzo (indicativamente 11:30-13:30) ed ogni qualvolta siano previste uscite o attività all'aperto, prevedendo almeno un operatore all'interno del Centro Diurno ed almeno uno che accompagni gli utenti durante l'uscita insieme all'animatore/educatore.

- **Fisioterapista (cat. D2):** n. 624 ore per l'intera durata dell'appalto (n. 6 ore/settimana).

Sono richiesti i seguenti titoli professionali:

essere in possesso dei titoli di studio ed abilitativi validi richiesti per l'esercizio della professione ed essere iscritto al relativo Albo Professionale.

Deve essere garantita la presenza del fisioterapista n. 3 giorni a settimana per 2 ore consecutive, da svolgersi con orario 09:30-11:30.

- **Addetti alla pulizia (cat. B1):** n. 936 ore per l'intera durata dell'appalto (n. 9 ore/settimana). Essi si occupano della pulizia ed igienizzazione del Centro Diurno, al fine di mantenere i luoghi sempre puliti ed igienicamente sani.

Deve essere prevista la pulizia giornaliera del Centro per 1 ora al giorno e una pulizia settimanale più approfondita per 3 ore a settimana. Le attività di pulizia devono svolgersi durante l'orario di chiusura del Centro Diurno e, qualora per alcune attività di pulizia si rendesse necessaria l'esecuzione durante l'orario di apertura del Centro Diurno, devono essere svolte in modo tale da non interferire con le attività degli utenti.

- **Coordinatore:** n. 728 ore per l'intera durata dell'appalto (n. 7 ore/settimana). Il coordinatore si occupa della funzionalità organizzativa del Centro Diurno, in particolare della programmazione, organizzazione, gestione delle attività che si svolgono all'interno della struttura, nonché del coordinamento con i servizi territoriali. Cura l'azione tecnico-programmatoria degli operatori,

assicurando il corretto svolgimento delle prestazioni nel rispetto delle disposizioni indicate nel capitolato, nel progetto e nell'offerta tecnica.

L'impresa aggiudicataria è responsabile dell'operato del proprio personale, comunque incaricato, anche per quanto riguarda il dovere di riservatezza.

Gli operatori della Ditta aggiudicataria dovranno eseguire le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengano a contatto per ragioni di servizio. Essi devono inoltre tenere una condotta personale irrepreensibile nei confronti degli utenti assistiti, restando vincolati al segreto professionale ed al rispetto della privacy.

Il personale incaricato dovrà possedere competenze quali la capacità di tenere e mantenere relazioni con gli utenti del Centro Diurno, di far fronte a situazioni di emergenza, nonché possedere competenze operative nello svolgere in modo efficace lavori di assistenza alla persona.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la stabilità del rapporto tra operatore ed utenti del Centro Diurno al fine di instaurare e mantenere nel tempo un rapporto di fiducia.

Il Comune di Arezzo si riserva di richiedere la sostituzione del personale, nel caso in cui si verificasse l'accertata incompatibilità con la prestazione richiesta.

La ditta aggiudicataria:

- dovrà provvedere alla tempestiva sostituzione del personale per qualsiasi ragione assente, con le modalità che verranno indicate nell'offerta tecnica;
- sarà obbligata ad attuare nei confronti dei dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL vigenti alla data del contratto, alle categorie di appartenenza dei suddetti dipendenti nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni in genere e dai contratti integrativi aziendali concordati a livello regionale. Il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di verificare il puntuale adempimento di tale obbligo;
- sarà tenuta, ai sensi del CCNL di settore, all'aggiornamento ed alla formazione del proprio personale con orario retribuito, nella misura indicata nell'offerta tecnica presentata in fase di gara;
- sarà tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in materia di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria protezione dell'impiego e sicurezza delle condizioni di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008;

L'operatore economico concorrente, all'interno dell'offerta tecnica, dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Servizio, con rispettiva qualifica ed allegare il curriculum.

Ogni fase del servizio deve essere svolta dal personale dell'Impresa aggiudicataria avente regolare contratto di lavoro e con adeguate assicurazioni come previsto dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario è tenuto a porre in essere, anche attraverso l'azione del proprio personale, comportamenti atti a garantire il pieno rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, vigilando e controllando il comportamento tenuto sul posto di lavoro. Laddove risultassero condotte scorrette da parte dei propri operatori, l'aggiudicataria provvederà all'immediata segnalazione all'Amministrazione, aggiornandola sullo stato delle verifiche e degli eventuali provvedimenti consequenziali adottati.

In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE GDPR 679/2016, l'aggiudicataria è tenuta a mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano.

6.1 - Disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro

È fatto obbligo all'aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.) in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. L'aggiudicataria deve garantire l'adozione, nell'esecuzione del servizio, delle cautele necessarie per garantire l'incolumità e l'indennità delle persone addette ai servizi e dei terzi.

L'aggiudicataria deve comunicare all'Amministrazione il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'appaltatore è altresì tenuto ad attenersi ad ogni nuova normativa in materia durante tutta la durata dell'appalto.

6.2 - Formazione e aggiornamento del personale

Il personale dell'aggiudicataria impiegato per l'esecuzione dell'appalto deve svolgere annualmente aggiornamento e formazione, senza alcun onere per l'Amministrazione, partecipando a corsi organizzati dall'aggiudicatario o da altri soggetti su tematiche ed argomenti attinenti allo svolgimento del servizio, oltre a quelli previsti dalle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'affidatario dovrà provvedere a dare esecuzione al piano di formazione indicato in sede di gara nell'offerta tecnica; qualora vi siano delle modifiche a tale piano, dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. L'affidataria non potrà effettuare un numero di ore inferiore a quanto indicato nell'offerta tecnica.

Il RUP e/o il DEC hanno la facoltà di verificare, in ogni momento, la sussistenza delle condizioni necessarie per l'espletamento del servizio. L'affidataria si assume la vigilanza disciplinare del proprio personale.

6.3 – Estensione codice di comportamento

L'aggiudicataria ed i suoi collaboratori a qualunque titolo, sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs. 2011 n. 165" in quanto applicabili, nonché del Codice del Comportamento per i dipendenti del Comune di Arezzo.

L'Amministrazione Comunale si riserva di segnalare eventuali inidoneità del personale operante, in rapporto alle funzioni indicate ed eventualmente relative al mancato rispetto degli obblighi previsti nel Codice di Comportamento sopra richiamato. In tal caso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, per iscritto, l'immediata sostituzione dell'unità di personale resosi negligente con altre unità rispondente alle caratteristiche richieste. A detta richiesta l'appaltatore provvede alla sostituzione del personale ritenuto inidoneo allo svolgimento delle funzioni richieste, secondo le modalità previste dal presente capitolato.

ART. 7 - GESTIONE DI EVENTI ECCEZIONALI E CASI DI FORZA MAGGIORE

7.1 - Gestione di eventi eccezionali

In caso di calamità o eventi atmosferici, eventi socio politici e/o sanitari eccezionali, il servizio sarà garantito nel rispetto delle norme nazionali e regionali di riferimento e del presente capitolato.

Per calamità si intendono, a titolo non esaustivo: terremoti, frane, dissesti, incendi, ecc...

Per eventi atmosferici eccezionali si intendono, a titolo non esaustivo: grandinate, trombe d'aria, alluvioni, ondate di freddo o caldo intenso, ...

Per eventi socio politici e/o sanitari eccezionali si intendono, a titolo non esaustivo: scioperi, manifestazioni sindacali o politiche, tumulti, emergenze epidemiologiche...

In caso di sciopero programmato e/o di assemblea sindacale, l'aggiudicataria comunicherà al Comune di Arezzo la data effettiva con almeno 7 giorni di anticipo, concordando un piano organizzativo al fine di non creare disservizi all'utenza.

7.2 - Casi di forza maggiore

L'Aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione, con il più celere mezzo possibile, dell'inizio/cessazione di qualunque evento di forza maggiore da cui possa derivare pregiudizio e ritardo nell'adempimento di qualsivoglia prestazione contrattuale, attuando, contestualmente, ogni azione idonea a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso. Sono da considerarsi casi di forza maggiore quelli derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali che l'affidatario non abbia potuto evitare, nonostante l'adozione di ogni idonea cautela imposta dall'ordinaria diligenza.

Non sono riconducibili a cause di forza maggiore, i danni derivanti dall'esecuzione negligente da parte dell'affidatario, il quale dovrà porvi rimedio a propri cura e spese, essendo altresì obbligato a risarcire l'Amministrazione di eventuali danni subiti.

Al di fuori di eventi di forza maggiore o di casi eccezionali o di casi espressamente concordati con dovuto anticipo con l'Amministrazione, non è consentita la sospensione/interruzione del servizio, pena la decadenza del contratto.

ART. 8 – DECORRENZA E DURATA DELL'APPALTO

La durata del presente appalto, date le esigenze specifiche di continuità e stabilità del servizio, è individuata in 24 mesi con decorrenza presumibile il 01/02/2026 o, comunque, a far data dalla stipula del contratto e fino al 31/01/2028.

La decorrenza iniziale potrà subire slittamenti per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di affidamento di cui trattasi.

L'Ente si riserva, per motivate ragioni, la facoltà, ai sensi dell'art. 17 comma 8 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, di fare iniziare il servizio oggetto di gara prima della stipulazione del relativo contratto.

L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipulazione del contratto se sussistono le ragioni d'urgenza ex art. 17 comma 9 d.lgs. 36/2023 s.m.i..

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione del presente servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Qualora l'esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di rilevanza significativa ed abbia ottenuto un giudizio complessivamente positivo, la Stazione Appaltante di riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore la proroga del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 10 D. Lgs. 36/2023. La proroga può essere richiesta per un periodo non superiore a 24 mesi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, fatta eccezione l'eventuale revisione dei prezzi di cui all'art. 10 del presente capitolato.

Per i primi 6 mesi l'appalto s'intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'Ente appaltante una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l'Ente potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere in qualunque momento dal contratto, mediante semplice preavviso di 15 giorni inviato a mezzo PEC. In tale eventualità all'appaltatore spetterà il solo corrispettivo del servizio eseguito, fermo restando l'obbligo di proseguire l'attività per il tempo strettamente necessario per procedere al nuovo conferimento. Ove vi siano stati investimenti autorizzati e concordati con l'Ente, il cui periodo di ammortamento è riconducibile ad un tempo maggiore di quello impiegato nel servizio erogato, l'Ente Appaltante provvederà a corrispondere un risarcimento correlato all'effettivo danno subito.

È esclusa la possibilità di rinnovo tacito.

L'impresa, a fine contratto, è tenuta a far subentrare la nuova aggiudicataria nel servizio.

Sono compresi nella valutazione della regolare esecuzione del servizio i comportamenti diligenti nella fase di subentro.

ART. 9 – IMPORTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto dal momento che trattasi di servizio con carattere di unitarietà. Il modello permette di organizzare un'integrazione tra gli operatori ed una efficace comunicazione ed erogazione dei servizi del Centro in favore dell'utenza; una suddivisione in lotti dell'appalto ne renderebbe l'esecuzione eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, inoltre l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti potrebbe mettere a rischio seriamente e pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto, come puntualmente espresso nel bando ai sensi dell'art. 58 comma 2 D.lgs. 36/2023.

La partecipazione delle piccole e medie imprese è comunque garantita consentendo la partecipazione in procedura a Raggruppamenti di Imprese.

L'appalto è riferito ai servizi sociali ricompresi nel Libro II Parte VII Titolo I D. Lgs. n. 36/2023 "I servizi sociali e i servizi assimilati" (codice CPV 85312100-0 "Servizi di Centri Diurni").

Ai fini della corretta quantificazione del valore stimato dell'appalto, si sottolinea che

l'Amministrazione intende mantenere gli standard attuali del servizio in relazione alle indicazioni di cui al DPGR 2/R/2018 regolamento di attuazione dell'articolo 62 della L.r. 41/2005, che definisce gli standard di servizio, le prestazioni, i requisiti strutturali e organizzativi e il personale previsto delle strutture residenziali e semiresidenziali di cui alla L.r. 41/2005, Allegato A – Struttura semiresidenziale per persone anziane.

Il costo del servizio è stato quantificato tenendo in considerazione le seguenti caratteristiche:

-il costo della manodopera è stato calcolato alla luce del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento del lavoro (cod. INPS T151), entrato in vigore il 5 marzo 2023. Nello specifico e come meglio declinato nell'art.6 del presente capitolato, per l'esecuzione del servizio è richiesta la presenza delle seguenti figure professionali:

- operatori per l'assistenza di base ed alla persona: n. 134 ore settimanali – circa n. 13.936 ore per l'intera durata dell'appalto;
- operatori per le attività di animazione, socio-educative e attività occupazionali/formative: n. 12 ore settimanali – circa n. 1.248 ore per l'intera durata dell'appalto;
- operatori per attività fisica adattiva: n. 6 ore settimanali – circa n. 624 ore per l'intera durata dell'appalto;
- operatori addetti alle pulizie: n. 9 ore settimanali – circa n. 936 ore per l'intera durata dell'appalto.

-le attività di coordinamento sono state quantificate nella misura di n. 7 ore settimanali – circa n. 728 ore per l'intera durata dell'appalto;

-rientrano nella voce “costi generali” le seguenti categorie di spese (l'elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo): costi derivanti dall'applicazione del d.lgs. 81/2008, costi assicurativi, costi per i prodotti di pulizia e sanificazione sulla base delle normative vigenti, materiali per l'igiene della persona e rifornimento prodotti per i bagni, costi per la manutenzione ordinaria del Centro, costi di sostituzione/reintegro di beni mobili/arredi compresi i tendaggi, spese generali, costi amministrativi, oneri per dispositivi dpi richiesti in relazione alle normative vigenti, costi per gite e uscite ecc. ...

-relativamente alle attività oggetto dell'appalto, il Comune di Arezzo, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i, ha provveduto a valutare i rischi dati dalle attività interferenti quantificandoli in € 292,82 oltre IVA per l'intera durata dell'appalto;

Ai predetti costi, come sopra declinati, l'Amministrazione riconosce all'operatore economico anche il rimborso, esclusivamente a seguito di presentazione di apposita rendicontazione, delle spese sostenute per la fornitura di pasti. Le spese per i pasti sono state calcolate considerando un numero massimo di 9.360 pasti per l'intera durata dell'appalto (pari a circa n. 90 pasti settimanali) per un costo di € 8,50/pasto oltre IVA. Tale costo è comprensivo del singolo pasto e ricomprende il materiale necessario per il suo consumo, quali tovagliette, stoviglie monouso... La composizione della fornitura di pasti è meglio dettagliata nell'art. 5 del Capitolato. Il ribasso proposto dall'operatore economico viene applicato anche alla voce di spesa denominata “rimborso costo pasti su rendicontazione”.

Ai fini della corretta quantificazione del valore stimato dell'appalto, sono previste le seguenti opzioni:

1. Opzione cd “Quinto d'obbligo”. Ai sensi dell'art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Opzione proroga contrattuale. Qualora l'esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di rilevanza significativa ed abbia ottenuto un giudizio complessivamente positivo, la Stazione Appaltante di riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore la proroga del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 10 D. Lgs. 36/2023. La proroga può essere richiesta per un periodo non superiore a 24 mesi, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, fatta eccezione l'eventuale revisione dei prezzi di cui all'art. 10 del presente capitolato.

Il costo dell'appalto è quindi quantificato come da tabella allegata:

QUADRO ECONOMICO	
Costo manodopera operatore di base	€ 287.639,04
Costo manodopera educatore	€ 28.878,72
Costo manodopera fisioterapista	€ 14.439,36
Costo manodopera addetto alle pulizie	€ 17.943,12
TOTALE A Valore manodopera non soggetto a ribasso	€ 348.900,24
Coordinamento	€ 17.974,32
Costi generali e Utile d'impresa	€ 24.342,66
Rimborso costo pasti su rendicontazione 9.360 (€ 8,50 a pasto)	€ 79.560,00
TOTALE B Importo appalto al netto di IVA SOGGETTO A RIBASSO	€ 470.777,22
DUVRI	€ 292,82
TOTALE C Importo complessivo dell'appalto	€ 471.070,04
IVA 22% su totale C	€ 103.635,41
Importo per incentivi funzioni tecniche (art. 45 d.lgs. 36/2023):	
-Quota A – programmazione, progettazione e affidamento	€ 1.694,80
-Quota B – esecuzione	€ 2.071,42
-Quota C – innovazione tecnologica	€ 941,55
Contributo ANAC	€ 660,00
Importo OPZIONE (c.d. Quinto d'obbligo) art. 120 c 9 dlgs 36/2023	€ 94.155,44
Importo OPZIONE proroga contrattuale 24 mesi art. 120 c 10 dlgs 36/2023	€ 471.070,04
IVA 22% su OPZIONI	€ 124.349,61
TOTALE Quadro economico	€ 1.269.648,31

Il prezzo offerto dovrà essere onnicomprensivo e dovrà comprendere qualsiasi onere aggiuntivo che si rendesse necessario per garantire l'ottimale espletamento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il valore globale stimato dell'appalto è quantificato in € 1.036.295,52 Iva esclusa ed è composto da:

- importo complessivo dell'appalto: € 471.070,04 IVA esclusa

- importo opzione facoltativa ex art. 120 c. 9 D.Lgs. 36/2023 (cd. Quinto d'obbligo): € 94.155,44 IVA esclusa
- importo opzione facoltativa ex art. 120 c. 10 D.Lgs. 36/2023 (Proroga contrattuale 24 mesi): € 471.070,04 IVA esclusa.

L'importo dell'appalto soggetto a ribasso è quantificato in € 470.777,22 IVA esclusa in cui è compreso l'importo della manodopera non soggetto a ribasso (n.b. parere MIT n. 2154 del 19.07.2023 e relazione bando tipo 1/2023 ANAC: il ribasso percentuale va comunque applicato all'importo posto a base di gara comprensivo dei costi della manodopera non soggetti a ribasso).

L'importo della manodopera non soggetto a ribasso è quantificato in circa € 348.900,24 IVA esclusa per l'intera durata dell'appalto.

L'importo per oneri della sicurezza scaturenti da DUVRI è pari ad € 292,82 IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 D. Lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile è il CCNL delle lavoratrici e dei lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (cod. T151).

ART. 10 - REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo contrattuale è sottoposto a revisione ai sensi dell'art. 60 del codice dei contratti al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire. Viste le caratteristiche e specificità del contratto, si ritiene che l'indice maggiormente rappresentativo per l'applicazione della clausola di adeguamento prezzi sia l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), secondo la classificazione ECOICOP, elaborato dall'ISTAT.

L'indice di riferimento iniziale è quello relativo alla data del provvedimento di aggiudicazione.

La revisione dei prezzi è effettuabile solo trascorsi i primi 12 mesi di esecuzione del servizio.

La periodicità della verifica dell'indice identificato è annuale.

Il mancato accordo tra le parti circa la richiesta di revisione del prezzo non libera l'aggiudicataria dall'obbligo di prestazione del servizio e da ogni altra obbligazione contrattuale.

La richiesta di revisione dei prezzi da parte dell'affidataria non potrà essere in alcun caso retroattiva.

ART. 11 - VARIAZIONI IN CORSO DI ESECUZIONE – OPZIONI E RINNOVI

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di modificare, in corso di esecuzione, il contratto e l'aggiudicataria accetta di eseguire le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute essenziali dall'Amministrazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'aggiudicataria se non sia stata preventivamente approvata dal RUP della Stazione Appaltante. Qualora siano effettuate da parte dell'aggiudicatario variazioni o modifiche non preventivamente approvate, queste non daranno titolo a pagamenti o rimborsi e comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 D.Lgs. 36/2023, qualora l'esecuzione del contratto non abbia dato luogo a contestazioni di rilevanza significativa ed abbia ottenuto un giudizio complessivamente positivo, la Stazione Appaltante di riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore la proroga del contratto. La proroga contrattuale può essere richiesta per un periodo non superiore a 24 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, fatta eccezione l'eventuale revisione dei prezzi di cui all'art. 10 del presente capitolato. La richiesta di proroga del contratto sarà inviata dall'Amministrazione all'appaltatore almeno tre mesi dalla scadenza del contratto.

Ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto in corso di esecuzione del presente servizio, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione del nuovo contraente ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. In tale caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

ART. 12 – ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicataria dovrà garantire:

- attività di coordinamento e supervisione degli interventi e dell'operatore delle figure professionali coinvolte da parte di un responsabile/coordinatore unico con funzioni di raccordo costante e permanente tra il Comune di Arezzo e l'aggiudicatario;
- mettere a disposizione del personale tutte le dotazioni telefoniche e informatiche necessarie per lo svolgimento del servizio;
- mettere a disposizione degli operatori gli automezzi necessari per gli le gite/uscite, compresi tutti gli oneri collegati: assicurazione RCA e a tutela degli infortuni del conducente e dei trasportati, bollo annuale, spese di carburante, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi, ecc...;
- mettere a disposizione cancelleria, materiale di facile consumo e materiale per laboratori ed attività ricreative, in quantità sufficiente per garantire l'operatività del personale;
- rimborsare al personale spese di trasferta per i viaggi necessari alla partecipazione di corsi di formazione...
- l'effettuazione a proprio carico e spese di eventuali profilassi per il contenimento di contaminazioni, epidemie ecc...

In relazione al personale messo a disposizione per i servizi, l'aggiudicataria dovrà:

- trasmettere, prima della sottoscrizione del contratto, l'elenco nominativo del personale che verrà impiegato, unitamente alle qualifiche ed ai curricula e copia del contratto di lavoro;
- garantire personale con competenza professionale adeguata ed in grado di svolgere i compiti assegnati per le attività oggetto dell'appalto, oltre ad essere informato e formato in base a quanto previsto dal d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.;
- limitare i fenomeni di turnover allo scopo di non compromettere la continuità dei rapporti instaurati con gli utenti destinatari delle attività e garantire la non interruzione degli stessi;
- sostituire il personale assente, fin dal primo giorno di assenza, anche in caso di assenze per causa improvvisa e non preventivabile (malattie, infortuni...): di ogni assenza e relativa sostituzione dovrà esserne data comunicazione tempestiva, entro le 24 ore successive, ovvero entro il primo giorno lavorativo utile in caso di festività;
- provvedere, di concerto con il Comune di Arezzo, previa contestazione scritta, alla sospensione del personale ritenuto non idoneo ed alla loro sostituzione, entro 3 giorni dalla sospensione stessa.

La ditta è obbligata a:

- dare immediata comunicazione all'appaltatore di qualsiasi circostanza o evenienza rilevata nell'espletamento del servizio, che possa impedirne il suo corretto svolgimento;
- predisporre la modulistica relativa alla rendicontazione del servizio tenuto conto degli indirizzi forniti dall'Amministrazione;
- garantire l'osservanza del Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali ed il trattamento dati come previsto dalla normativa vigente e dal presente capitolato d'appalto;
- osservare e far osservare al proprio personale incaricato le ulteriori direttive e disposizioni legislative e regolamentari che potranno essere emanate nel corso dell'appalto;
- rendersi disponibile a modificare la programmazione e l'organizzazione delle attività qualora l'appaltatore lo ritenga necessario ed indisponibile per il buon andamento ed il raggiungimento degli obiettivi;

- rendersi responsabile per qualsiasi danno o inconveniente causato direttamente o indirettamente agli enti coinvolti o a terzi del personale addetto al servizio e di ogni danno o inconveniente dipendente dalla gestione del servizio;
- comunicare annualmente all'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per soddisfare gli indicatori finalizzati alla procedura di autovalutazione inerente all'accreditamento del Centro.

ART. 13 - STANDARD MINIMI DI QUALITA' DEL SERVIZIO – VERIFICA E CONTROLLO – REFERENTE DEL SERVIZIO

L'aggiudicataria è responsabile del conseguimento degli obiettivi del servizio. Il Comune esercita le proprie funzioni di programmazione del servizio, indirizzo, monitoraggio, verifica e controllo.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire il raccordo con l'Amministrazione comunale, individuando, per lo scopo, la figura di Referente del Servizio.

Il referente è tenuto ad essere reperibile durante l'orario giornaliero di espletamento delle prestazioni al fine di presidiare le attività e risolvere tempestivamente gli eventuali problemi che possono insorgere.

In caso di assenza, dovuta a qualunque causa, deve essere garantita l'immediata sostituzione.

Il referente risponde della completa realizzazione dei servizi affidati, dell'organizzazione del personale ed ha il compito di mantenere i contatti con l'Amministrazione Comunale attraverso riunioni di monitoraggio e verifica degli adempimenti contrattuali. Tutte le contestazioni fatte in contraddittorio con l'incaricato, s'intendono fatte direttamente all'appaltatore titolare.

L'Amministrazione sottopone a controllo la qualità della prestazione mediante valutazione del servizio.

I servizi oggetto del presente contratto, anche in ragione dell'utenza interessata, prevedono standard qualitativi di erogazione e meccanismi che consentono il costante monitoraggio della loro osservanza. Gli standard minimi di qualità e le relative specifiche tecniche sono quelle riportate nel presente capitolato e quelli risultanti dall'offerta formulata dall'aggiudicatario.

Gli standard minimi da osservare sono altresì quelli relativi a:

- obblighi in materia di qualificazione del personale, di sicurezza impianti e lavoro;
- erogazione al proprio personale di formazione e addestramento necessari a fornire gli standard di servizio previsti;
- intrattenimento di rapporti di correttezza con gli utenti;
- attuazione di tutti gli strumenti necessari per conoscere e, se possibile, soddisfare le esigenze degli utenti;
- messa a disposizione di strumenti idonei a raccogliere i reclami dell'utenza e rispondere nei tempi previsti;
- messa a disposizione di strumenti idonei a raccogliere il grado di soddisfazione delle modalità di esecuzione del servizio da parte dell'utenza.

Il RUP nell'esecuzione del contratto si avvale del Direttore dell'Esecuzione (DEC).

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Tutte le attività sopra indicate all'art. 5 del Capitolato (prestazioni oggetto dell'appalto) dovranno essere svolte in maniera tale da garantire il raggiungimento degli indicatori di qualità del servizio, approvati dal Comune di Arezzo e contenuti nella Carta Servizi del Centro Diurno Malpighi, che di seguito vengono riportati:

Fattore di Qualità	Indicatore	Standard
Sicurezza e protezione	Presenza all'ingresso programmato di un operatore di riferimento	SI

	Cure personalizzate	100%
	Se concordata, possibilità di inserimento graduale	SI
Ambiente familiare	Attività in piccoli gruppi	Massimo 7 Anziani
Ambiente fruibile	Abbattimento barriere architettoniche	100%
	Budget annuale per acquisti finalizzati al buon decoro della comunità	SI
Ambiente sicuro	Predisposizione sistemi di sicurezza ed evacuazione	SI
	Verifica di adeguatezza locali, arredi ed attrezzature	100%
Ambiente pulito	Pulizia ambienti	Giornaliera
	Sanificazione spazi comuni	giornaliera
Ambiente attrezzato	Verifica stato conservazione degli ausili	Almeno semestrale
Alimentazione variata	Possibilità di adattare il menu	100%
	Variazioni periodiche del menu	stagionali
Alimentazione equilibrata	Menu valutato ed approvato dalla Nutrizionista	SI

Attività fisica adattiva	Presenza del fisioterapista	Minimo 6 ore/settimana Massimo 9 ore/settimana
Socialità e ricreativo	Organizzazione feste, funzioni religiose	3 volte all'anno
Diritto di visite/parenti	Concesso a ciascuno	100%
Possibilità di incontro con i familiari	Accesso massimo previsto/ durata	Giornaliero/ 1 ora
	Frequenza delle visite concordata con l'Ente affidatario	4
	Se concordati, possibilità di ambiti di accudimento diretto	SI
	Comunicazione delle regole di comportamento per i familiari	SI
Garanzia di percorso assistenziale Individualizzato	Redazione e attuazione del PAI	SI
	Monitoraggio dello stato di avanzamento del PAI	2 volte all'anno
Varietà degli ambiti di esperienza	Laboratorio con operatori	3 volte all'anno
	Attività ludico-ricreativa all'esterno (gite, pranzi,)	2 volte all'anno
Rispetto della privacy	Custodia della documentazione riservata	SI
	Metodo sistemico di valutazione, presa in carico	SI
	Accompagnamento del caso	SI
Customers di gradimento	Somministrazione di questionari agli ospiti del Centro	1 all'anno

Accessibilità alle informazioni	Disponibilità materiale informativo/visite	100%
	Aggiornamento costante della lista di Attesa	SI
Rispetto dei tempi di inserimento	Percentuale inserimenti nei tempi programmati rispetto al numero totale	100%
Modalità di presa in carico del caso	Incontro dei referenti dei servizi con l'equipe per inserimenti programmati	100%
Impianti, attrezzature ed arredi adeguati	Svolgimento operazioni richieste Decreto legislativo 81/08	100%
	Periodicità delle verifiche	Annuali
	Autorizzazione al funzionamento	SI
	Manutenzione e sostituzione attrezzature	Al bisogno
Modalità e controllo informazioni	Applicazione della normativa privacy sui dati personali	SI
Livello di professionalità del personale	Corsi di aggiornamento del personale	10 ore/anno per ogni singolo operatore

In relazione al punto “*Impianti, attrezzature e arredi adeguati*” si fa presente che la struttura è dotata di autorizzazione al funzionamento e viene periodicamente verificata dalla competente Commissione di Vigilanza, istituita ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 82/2009, pertanto gli interventi relativi a detto fattore di qualità sono in carico alla stazione appaltante.

È fatto obbligo all'appaltatore garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) per i propri operatori.

In relazione alla sicurezza antinfortunistica, ogni responsabilità connessa ad un utilizzo errato od improprio degli impianti è a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il personale dell'aggiudicataria, operante all'interno della sede del Centro Diurno dovrà attenersi alle indicazioni riportate nei cartelli di sicurezza e nelle schede di emergenza presenti. Su queste vi sono riportate le principali norme antinfortunistica e le regole per l'evacuazione di emergenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 14 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DELL’APPALTO

L'affidamento dell'appalto avverrà in modalità telematica attraverso la piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionali Toscana) ai sensi dell'art. 71 e 108 comma 2 lett. a) D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., mediante procedura aperta utilizzando quale criterio di aggiudicazione dell'appalto quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con l'attribuzione del seguente punteggio:

- offerta tecnica: 90 punti
- offerta economica: 10 punti

Le modalità di affidamento, i requisiti di idoneità e di capacità, nonché i criteri di valutazione sono disciplinati nel dettaglio nel Disciplinare di Gara.

ART. 15 – SOPRALLUOGO

Gli interessati che intendono partecipare alla procedura ad evidenza pubblica devono prendere visione dei locali in cui è ubicato il Centro Diurno, al fine di acquisire una conoscenza appropriata dei luoghi presso cui dovrà svolgersi il servizio oggetto dell'appalto, così da poter formulare un'offerta più precisa e puntuale.

Il sopralluogo sarà possibile previa richiesta scritta secondo le modalità riportate nel Disciplinare entro le ore 10:00 del giorno

Sarà possibile effettuare il sopralluogo entro le ore 10:00 del

Il sopralluogo potrà essere effettuato il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e il martedì ed il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30. Non potrà essere effettuato il sopralluogo nei giorni festivi.

La Stazione appaltante, una volta ricevuta la richiesta scritta da parte del concorrente, nei modi sopra indicati, provvederà a comunicare il giorno e la data di effettuazione del sopralluogo medesimo.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. La stazione appaltante rilascerà attestazione dell'avvenuto sopralluogo.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, anche già costituita in RTI, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandataro/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di Consorzio il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 16 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi degli artt. 18 e 17 c. 5 D.Lgs. 36/2023 – fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti – avrà luogo la stipulazione del contratto di appalto nei termini di legge.

Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

1. il progetto ex art. 41 comma 12 D.Lgs. 36/2023
2. il presente Capitolato d'Appalto
3. il Disciplinare di Gara
4. l'offerta economica dell'aggiudicatario
5. l'offerta tecnica presentata dall'aggiudicatario
6. il provvedimento di aggiudicazione

Gli oneri relativi alla registrazione del contratto e le ulteriori spese/imposte connesse sono a carico dell'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare la garanzia definitiva di cui all'art. 117 d.lgs. 36/2023 e come disciplinato nel presente capitolato.

ART. 17 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario si assume totalmente la responsabilità e gli oneri derivanti dal comportamento dei propri dipendenti o soci lavoratori e si impegna a rispondere dei danni eventualmente arrecati dai medesimi, o dagli utenti in carico, nell'ambito di tutte le attività oggetto dell'appalto, o ad esse anche solo semplicemente connesse, a persone o cose dell'Amministrazione o a terzi.

Al momento della firma del contratto, l'aggiudicatario dovrà aver stipulato le seguenti coperture assicurative aventi validità per tutta la durata dell'appalto:

1) Polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO): a copertura di tutti i danni che l'impresa, i suoi collaboratori o il personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possono provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall'appalto con i seguenti massimali:

- RCT € 3.000.000,00 per unico sinistro;
- RCO € 3.000.000,00 per unico sinistro, limite per persona non inferiore ad € 1.500.000,00;
- Massimale per unico sinistro interessante entrambe le garanzie RCT e RCO: € 5.000.000,00

La polizza assicurativa deve prevedere:

- danni da somministrazione, preparazione, distribuzione di cibi e bevande;

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà o comunque in possesso dell'appaltatore e delle persone delle quali deve rispondere con massimale non inferiore ad € 500.000,00;
- danni ai locali e alle cose che vi si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- danni cagionati a terzi con dolo o colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari;
- danni connessi ad operazioni di carico e scarico durante le attività di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e cose in genere;
- danni derivanti dall'attività inerente la fisioterapia;
- l'estensione della responsabilità civile personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari;
- la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'amministrazione, dei suoi amministratori, dei suoi dipendenti;
- l'estensione della garanzia relativa alla responsabilità dell'aggiudicataria e suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e prevenzione di cui al D.Lgs. 81/2008 e per responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 sulla Privacy;
- l'estensione ai danni da incendio a cose o fabbricati di proprietà di terzi cagionati durante l'esercizio del servizio affidato

Nell'ambito della polizza RCT/RCO **deve essere prevista** la definizione/clausola del novero dei terzi che preveda la seguente formulazione (o comunque altra equivalente): *“tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, ad eccezione del legale rappresentante, sono considerati terzi rispetto al Contraente e Assicurato/i. Non sono considerati terzi – per i soli casi di morte o lesioni personali subite in occasione di servizio – i prestatori di lavoro operando nei loro confronti la garanzia RCO”*.

2) **Responsabilità civile auto (RCA)**: per tutti i veicoli soggetti a copertura obbligatoria utilizzati durante l'espletamento del servizio, con massimali non inferiori a quelli previsti per legge.

L'Ente appaltante sarà tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte da tutte le coperture assicurative. L'operatività delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT, non esonera l'aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che gli importi delle stesse restano ad esclusivo carico dell'aggiudicataria, non potendo essere in alcun modo opposte all'amministrazione e/o al terzo danneggiato.

Per l'intera vigenza contrattuale, l'aggiudicataria è tenuta a dimostrare la permanenza delle coperture assicurative producendo copia delle polizze, e delle eventuali estensioni, prima della stipula del contratto e, successivamente, copia delle quietanze di pagamento dei ratei di premi entro 30 giorni dalla scadenza o copie di eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza originaria. Nel caso in cui l'aggiudicataria dimostri l'esistenza di polizze già attive, aventi le medesime caratteristiche richieste, dovrà produrre un'appendice a contrattualizzazione che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto dell'appalto.

Le polizze devono contenere la seguente previsione contrattuale: *“la presente polizza s'intende stipulata a copertura della RCT/RCO derivante all'assicurato per l'esercizio delle attività afferenti i servizi di gestione del Centro Diurno Malpighi CIG.... CUP.... aggiudicata con provvedimento n. ...”*.

ART. 18 – GARANZIA PROVVISORIA E GARANZIA DEFINITIVA

- 1) **Garanzia provvisoria**: l'offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, secondo le modalità previste nel bando di gara. Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106 comma 8 d.lgs. 36/2023 s.m.i.

Per la quantificazione della garanzia e le modalità di presentazione della stessa si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 10 del Disciplinare di Gara.

- 2) **Garanzia definitiva:** ai fini della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicataria deve costituire ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. 36/2023 s.m.i., una garanzia c.d. definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione da calcolare sull'importo contrattuale.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto alla data dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante si avvarrà della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed ha diritto di avvalersi della medesima garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove vengono prestati i servizi. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, la quale provvederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la procedura di affidamento e la stipula del contratto, ivi comprese le variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle inerenti e conseguenti l'appalto, saranno a carico dell'aggiudicatario.

In caso di mancato versamento di tutte o di una parte delle spese contrattuali, l'Amministrazione tratterà la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati in relazione al tasso legale vigente.

ART. 20 – NULLITA' DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTI-CORRUZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53 comma 16-ter D.lgs. 165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd “pantouflage - revolving doors”. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 21 – LEGALITA' E PREVENZIONE TENTATIVI DI INFILTRAZIONE CRIMINALE NELL'ECONOMIA LEGALE

Il contratto sottoscritto è soggetto a risoluzione automatica, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., ogni qualvolta le verifiche antimafia, effettuate successivamente alla stipula, abbiano dato esito interdittivo.

Nell'ambito delle azioni preordinate alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, l'affidatario dell'appalto si impegna a sottoscrivere, per accettazione, le seguenti clausole che saranno inserite nel contratto:

- Clausola n. 1- (Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia)

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca del subcontratto o subappalto, ogni qualvolta siano comunicate dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo, ovvero da altra Prefettura competente al rilascio, qualora l'impresa abbia sede legale in altra provincia, le informazioni interdittive di cui all'art. 91 e 94 del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni sino a quel momento eseguite; a seguire la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, co.2, del D. Lgs. n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di PG ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'Imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Il mancato adempimento di tale obbligo ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento potrà dar luogo alla risoluzione espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

- Clausola n. 2 - (Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo)

L'impresa contraente s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.”.

La stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 318 c.p., 319c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”.

Nei casi previsti alla “clausola n. 2, l'esercizio della potestà risolutiva da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra la stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in L.n.114/2014.

ART. 22 - INIZIO DELL'ESECUZIONE ED EVENTUALE SPOSTAMENTO DEI TERMINI

L'esecuzione del contratto avrà inizio previa formale stipula del contratto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa, a seguito di autorizzazione del RUP e subordinatamente alla positiva verifica circa il possesso delle capacità a contrarre dell'impresa

affidataria ed alla costituzione delle garanzie e assicurazioni di cui agli artt. 17 e 18 del presente capitolato. Competono all'impresa, pur in pendenza di perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite.

Qualunque fatto del Comune di Arezzo che obbliga il soggetto aggiudicatario a sospendere l'esecuzione del servizio o a ritardarlo, può costituire motivo di spostamento dei termini contrattuali. In tali casi l'Amministrazione deve darne tempestiva comunicazione all'appaltatore.

Nel caso di spostamento di termini di esecuzione, l'appaltatore non può vantare alcuna pretesa risarcitoria. Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine indicato nel contratto per fatto o colpa del Comune di Arezzo, l'appaltatore ha facoltà di recedere dal contratto.

ART. 23 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'appaltatore garantisce il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto di affidamento, utilizzando operatori professionalmente idonei, con coordinamento, organizzazione ed autonomia aziendale. L'appaltatore si obbliga a conformare le proprie attività alle normative comunitarie, nazionali e regionali che dovessero entrare in vigore dopo la stipula del contratto nel medesimo settore. L'appaltatore, oltre ad essere tenuto per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci, dipendenti e/o volontari, che saranno sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze, si obbliga contrattualmente ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in vigore, concernenti l'orario di lavoro, le assicurazioni sociali e la previdenza degli infortuni. Il Comune di Arezzo è esonerato da qualsiasi responsabilità a riguardo.

L'aggiudicatario si obbliga all'osservanza di tutte le vigenti norme e prescrizioni in materia di sicurezza sul luogo di lavoro a tutela dei lavoratori e si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore si impegna a conformarsi alle modalità di rendicontazione indicate nel presente capitolato ed a tutte le modalità che – in relazione al finanziamento del servizio in oggetto e per tutta la durata dell'appalto – si dovessero rendere necessarie e che il Comune di Arezzo provvederà a comunicare all'affidatario.

In particolare dovrà:

- presentare dichiarazione di nomina del medico competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- produrre il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori e delle relative misure di prevenzione e protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed inviarne copia all'appaltante;
- provvedere alla formazione del proprio personale in merito alla sicurezza ed igiene del lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
- provvedere, prima dell'inizio del servizio, alla formazione del personale circa i rischi in cui possono incorrere in relazione agli ambienti in cui sono destinati ad operare, alle attrezzature eventualmente da utilizzare e sulle misure di prevenzione ed emergenza da adottare nelle varie situazioni di rischio.

Di tali adempimenti dovrà essere data specifica comunicazione all'Ente appaltante.

Inoltre l'aggiudicatario ha l'obbligo di:

- osservare, pena risoluzione/decadenza del rapporto contrattuale, le disposizioni di cui al Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'art. 54 D. Lgs. n. 165/2011, approvato con D.P.R. n. 62/2013 - nonché degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo, che, ex art. 2 DPR 62/2013, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo (incluse le imprese fornitrici) del Comune medesimo;
- osservare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) sulla tutela dei dati personali e applicarlo per quanto di propria competenza;
- essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta

- contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- impegnarsi al rispetto delle clausole nn. 1 e 2 del Protocollo d'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale, approvato dal Comune di Arezzo con DGC n. 515/2015 e stipulato nel mese di ottobre 2015 tra il Comune di Arezzo, la Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Arezzo ed i Comuni della Provincia di Arezzo.

ART. 24 – PERSONALE E OBBLIGHI DERIVATI. CLAUSOLE SOCIALI.

24.1 - Applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore.

L'appaltatore **si obbliga** ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivante da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore **si obbliga**, altresì, ad applicare nei confronti del proprio personale occupato nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Il contratto collettivo nazionale che dovrà essere applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto è il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo” (cod. INPS T151).

Gli obblighi relativi al predetto CCNL vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'aggiudicataria, con riferimento al costo del lavoro ed agli obblighi assicurativi, antinfortunistici e previdenziali, è obbligata a rispettare, per tutti gli operatori, alla data dell'offerta e per tutta la durata del servizio, tutte le norme e gli obblighi retributivi previsti dai CCNL vigenti e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, nonché ad assolvere tutti gli obblighi e gli oneri contributivi, assicurativi, previdenziali e quant'altro derivate dalle vigenti normative in materia di tutela del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri per cui nessun rapporto diretto degli operatori con l'Amministrazione potrà essere mai configurato. L'obbligo permane anche dopo la scadenza del CCNL e fino alla sua sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'aggiudicataria anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistica ed in materia di sicurezza sul lavoro (L. 123/2008 e D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.); l'aggiudicataria s'impegna altresì a coordinare e cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione, ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché a predisporre, prima dell'inizio delle attività, il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza.

L'aggiudicataria s'impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente ai rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio, su richiesta dell'Amministrazione.

L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente alla regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi della documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità.

Con riferimento agli obblighi dell'appaltatore in materia contributiva e retributiva, si applica l'art. 11 comma 6 D.Lgs. 36/2023.

24.2 - Stabilità occupazionale

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, ferma restando la necessità di armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto, l'aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze

dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera.

La mancata assunzione in tutto o in parte di detto personale da parte del soggetto affidatario del servizio, in virtù delle proprie modalità organizzative, è subordinata alla prova da fornire alla stazione appaltante, la quale, attraverso la presentazione di motivata e comprovata documentazione, ne valuterà la congruità.

L'Operatore economico dovrà presentare un **progetto di assorbimento** quale proposta attuativa della clausola sociale, rispetto al personale impiegato per la gestione del servizio oggetto del presente affidamento, con riferimento ai lavoratori che beneficeranno della clausola sociale medesima nonché della relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Il documento dovrà essere firmato digitalmente e allegato nell'apposito spazio delle richieste denominato "Progetto di assorbimento" all'interno della piattaforma telematica START in conformità con le Linee Guida ANAC n. 13 del 13/2/2019.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte di questa stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Il personale operante, i cui dati sono stati forniti dall'attuale esecutore del servizio, risulta così articolato:

OPERATORE	scad. Contratto	Mansione	Livello inq.	anzianità di servizio	CCNL applicato	% PART TIME	ORARIO SETT.
1	INDETERMINATO	FISIOTERAPISTA	D2	10.02.2025	CCNL COOP.SOC.	78,94	9
2	INDETERMINATO	ASSISTENTE	C1	12.08.2024	CCNL COOP.SOC.	65,78	25
3	INDETERMINATO	EDUCATORE COORD.	D3	01.06.2004	CCNL COOP.SOC.	71,05	27
4	INDETERMINATO	ASSISTENTE / ANIMATORE	D1	01.01.2017	CCNL COOP.SOC.	68,42	26
5	INDETERMINATO	ASSISTENTE	C1	02.06.2023	CCNL COOP.SOC.	78,94	30

24.3 - Pari opportunità generazionali e di inclusione lavorativa per il personale con disabilità o svantaggiate.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 102 e 57 D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie di occupazione giovanile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad esso commesse o strumentali; una quota pari al 30% delle nuove assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali nonché a garantire il rispetto, per tutta la durata del contratto, degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68.

ART. 25 - LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Per il servizio verrà corrisposto alla Ditta un pagamento mensile, pari al servizio effettivamente espletato, con riferimento alle attività svolte mensilmente per gli utenti individuati dal Servizio Sociale. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte dell'amministrazione.

Le fatture devono essere intestate al Comune di Arezzo (P.I. 00176820512) ed inviate esclusivamente in formato elettronico, riportando i seguenti elementi:

- Codice Identificativo Gara (CIG):
- Codice Unico Progetto (CUP): B11H25000110004
- Numero e data del provvedimento di aggiudicazione

- Numero del capitolo e dell'impegno di bilancio relativi al periodo in cui il servizio è stato prestato
- Ufficio che affida il servizio: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arezzo
- Indicazione della modalità di esigibilità dell'IVA (ai sensi dell'art. 1 comma 629 L. 90/2014)
- Dicitura “Servizio finanziato con.....”, la quale sarà comunicata dall'Amministrazione all'aggiudicataria

Il codice IPA per la fatturazione è il seguente: UFR1IJ.

L'Aggiudicatario s'impegna inoltre ad indicare in fattura qualsiasi dato o dicitura richiesta dall'Amministrazione, anche a fini di rendicontazione.

Il corrispettivo pagato tiene conto di qualsiasi costo d'impresa che la Ditta aggiudicataria si assume. Ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii., l'Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. Il Comune di Arezzo dispone il pagamento a valere sulla ritenuta suddetta di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica di conformità e ove gli enti previdenziali non abbiano comunicato eventuali inadempienze.

ART. 26 - FLUSSI FINANZIARI

La Ditta aggiudicataria si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.. La Ditta dovrà pertanto assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto siano effettuati da soggetti formalmente individuati quali responsabili ed avvengano su conti correnti dedicati, nonché essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare la Ditta aggiudicataria si obbliga all'utilizzo di uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati – anche non in via esclusiva – alla commessa pubblica in oggetto, registrando su tali conti correnti tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto, nonché alla gestione dei finanziamenti. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto ex art. 3 comma 8 L. 136/2010, con conseguente incameramento della polizza fidejussoria presentata a titolo di garanzia definitiva e ferma restando la facoltà del Comune di Arezzo di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

ART. 27 - SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Il Comune di Arezzo, al fine di garantirsi in modo efficace la puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienza nell'esecuzione del servizio, fino a che lo stesso non si ponga in regola con gli obblighi contrattuali.

La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'aggiudicatario a mezzo PEC, indirizzata alla casella di posta certificata indicata nel contratto, preceduta da “fermo amministrativo” disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che lo stesso si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, si procede alla risoluzione del contratto per inadempimento.

ART. 28 - SUBAPPALTO E CESSIONE DELL'APPALTO

L'operatore economico indica nella richiesta di partecipazione e nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare ed il relativo importo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere oggetto di subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle stesse.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) all. I.1 al Codice. L'operatore può indicare nella domanda di partecipazione e nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle

prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Secondo quanto disposto dall'art. 119 D.Lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) del medesimo decreto.

ART. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Arezzo si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e provvedere direttamente all'espletamento del servizio in parola o affidandolo ad altra Ditta a spese della Ditta appaltatrice, trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante della Ditta appaltatrice;
- b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta di uno più servizi affidati, senza giustificato motivo;
- c) comportamento scorretto persistente degli operatori nei confronti degli utenti;
- d) impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio;
- e) continua ed ingiustificata violazione degli orari concordati con il responsabile dell'ufficio comunale competente;
- g) inosservanza degli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo del Comune;
- h) si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
- i) accumulazione di penali di valore superiore al 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale diffida ad adempiere entro 15 giorni da inoltrarsi tramite P.E.C. ai sensi di legge. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, il Comune potrà dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte applicando il pregiudizio economico derivante all'Ente per il danno subito.

Con la risoluzione del contratto, per i motivi sopraindicati, sorge per il Comune di Arezzo il diritto di affidare a terzi i servizi in danno della Ditta aggiudicataria inadempiente.

L'Amministrazione comunale potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a partire da quello che aveva presentato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente escluso l'aggiudicatario originario; l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi (art. 122 comma 5 D.Lgs. 36/2023).

Alla Ditta aggiudicataria inadempiente sono addebitate le ulteriori spese sostenute dal Comune di Arezzo rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Trovano completa applicazione gli artt. 122, 123 e 124 D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

ART. 30 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei casi in cui la Ditta appaltatrice:

- venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio del servizio in oggetto, ai sensi della vigente normativa;
- venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- proceda al subappalto o alla cessione del contratto d'appalto in violazione di quanto previsto all'art. 28 (Subappalto e cessione dell'appalto);
- in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di banche o della

Società Poste Italiane S.p.A., così come stabilito dall'art. 3 c. 8 L. 136/2010;

- mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del presente capitolato (Legalità e prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell'economia legale);
- mancato rispetto degli obblighi di cui al "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'articolo 54 del DLgs 165/01, approvato con DPR 62/13, nonché degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arezzo" che, secondo quanto disposto dall'art. 2 del citato DPR 62/13, sono estesi ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore del Comune e che realizzano opere in favore dell'amministrazione.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- mancato avvio del servizio in oggetto alla data stabilita dal contratto (salvi impedimenti gravi debitamente comprovati ed accettati dall'Ente) per cause non imputabili alla Stazione Appaltante;
- omessa individuazione e comunicazione del personale appositamente dedicato al servizio affidato entro 10 giorni dall'inizio delle prestazioni;
- omessa sostituzione, su richiesta dell'Amministrazione, del personale impegnato nel servizio a seguito di accertata inadeguatezza professionale;
- omessa reintegrazione della cauzione che sia stata escussa, entro il termine dato dalla Stazione Appaltante, comunque non superiore a 30 giorni;
- danni agli utenti del servizio o a terzi dovuti a comportamenti dolosi o gravemente negligenti del personale dell'Appaltatore.

Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, il Comune avrà diritto di aggiudicare l'appalto ai soggetti che seguono l'ordine della graduatoria, addebitando al primo aggiudicatario inadempiente eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipula di un nuovo contratto con altra Ditta, rimanendo salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo la Ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna (salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 122 D. Lgs. 36/2023), salvo il risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal medesimo, con eventuale rivalsa anche sui crediti dell'Appaltatore inadempiente.

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera Raccomandata tramite P.E.C. ai sensi di legge. Alla Ditta appaltatrice verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni del Comune; tale termine non potrà essere inferiore a giorni 15 (naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte dell'Appaltatore, della nota di contestazione del fatto.

L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

30.1 - Esecuzione in danno

In considerazione della particolare natura delle prestazioni, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare a terzi l'espletamento delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'appaltatore, con addebito dell'intero costo supportato e degli eventuali danni.

ART. 31 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO

Ai sensi dell'art. 1671 c.c. e dell'art. 123 D.Lgs. 36/2023, il Comune di Arezzo ha facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse a suo insindacabile giudizio, senza che per questo la Ditta appaltatrice o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna, se non quello di seguito sotto indicato.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione alla Ditta, da effettuarsi con raccomandata a mezzo P.E.C. e con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali la stazione appaltante è sciolta da ogni vincolo.

Alla Ditta appaltatrice spetta, a titolo di pieno saldo, il pagamento delle prestazioni eseguite fino a momento, oltre ad un indennizzo pari a 1/10 (un/decimo) dell'importo relativo al servizio non ancora svolto alla data da cui decorre il recesso. Il decimo dell'importo relativo al servizio non ancora

espletato è calcolato sulla base di quanto previsto dall'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Null'altro è riconosciuto alla Ditta, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.

ART. 32 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 121 D.Lgs. 36/2023, il servizio potrà essere sospeso dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), qualora ricorrano circostanze speciali che impediscano, in via temporanea, che il servizio proceda utilmente come previsto o per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

È fatto divieto all'aggiudicatario interrompere/sospendere l'esecuzione del servizio.

ART. 33 – PENALITA'

Tutte le infrazioni derivanti dalle disposizioni del presente capitolato (mancato espletamento del servizio anche per una sola volta, effettuazione del servizio in modo incompleto o non rispondente alle dovute esigenze di tutela e sicurezza degli utenti, oppure in difformità da ogni altro ordine attinente alla qualità dello stesso, incluso utilizzo di personale o mezzi giudicati non idonei), accertate dal competente Ufficio comunale, saranno comunicate all'Appaltatore, il quale dovrà produrre eventuali controdeduzioni, nei termini assegnati.

Qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni inviate non fossero ritenute congrue, a giudizio insindacabile del Comune potrà essere applicata una penalità variabile - a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione - da € 100,00 (cento) ad € 1.000,00 (mille). Ciò tenuto conto della gravità dell'infrazione, calcolata su insindacabile decisione dell'Amministrazione comunale, sia in relazione al danno subito dagli utenti o all'immagine dell'Amministrazione, sia in relazione al ripetersi delle infrazioni nel corso del servizio stesso.

In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Resta inteso che per il mancato svolgimento del servizio non sarà altresì corrisposto alcun corrispettivo all'Appaltatore.

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 D. Lgs. 36/2023, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, sarà applicata una penale pari a 1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo ed in base all'entità delle conseguenze con un massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Ai fini di applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) dal ricevimento della contestazione formale, per la presentazione in forma scritta di memorie e controdeduzioni, fermo restando la volontà del Comune, in caso di grave violazione, di sospendere immediatamente il servizio.

In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni adottate siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale.

Dopo il terzo inadempimento il Comune avrà diritto a richiedere risoluzione del contratto in qualsiasi momento.

Il Comune comunicherà tramite P.E.C. le penalità ed ogni altro provvedimento di contestazione.

Si procede al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta.

Il Comune di Arezzo si rivale anche sulla cauzione o su altri crediti della Ditta appaltatrice.

Qualora l'aggiudicatario ritardi, non effettui o sospenda, anche in parte, il servizio oggetto dell'appalto, il Comune ha la facoltà di provvedere diversamente - ed a proprie spese - alla continuazione del servizio incaricando altra Ditta specializzata, anche a prezzo superiore, con diritto di rivalsa nei confronti della Ditta aggiudicataria inadempiente ed applicando alla medesima la relativa spesa.

La fissazione delle penali non preclude la risarcibilità di eventuali ulteriori danni o la risoluzione del contratto se l'ammontare delle penali raggiunge l'importo della garanzia fidejussoria.

ART. 34 - MODIFICHE ORGANIZZATIVE E VICENDE SOGGETTIVE DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione che interverrà negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed esecutivi della stessa, dalla data di aggiudicazione e sino alla scadenza contrattuale.

L'Affidatario è inoltre tenuto a comunicare eventuali cessioni/affitti d'azienda o di ramo d'azienda, trasformazioni, fusioni e/o scissioni che dovessero intervenire dalla data di aggiudicazione e sino alla scadenza contrattuale.

ART. 35 – DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 D.Lgs. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del medesimo decreto.

ART. 36 - CONTROVERSIE

In caso di controversie il Foro competente è quello di Arezzo (AR).

ART. 37 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti durante le fasi di gara saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara. L'Amministrazione effettua le comunicazioni all'indirizzo di PEC indicato dal concorrente nella documentazione di gara.

Le comunicazioni possono essere effettuate anche mediante il sistema START.

L'aggiudicatario opererà il trattamento dei dati personali e particolari di cui verrà a conoscenza nell'espletamento dei servizi oggetto del presente affidamento, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. A tal riguardo, tra il Comune di Arezzo e l'Aggiudicatario verrà sottoscritto idoneo atto di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati personali ex art. 28 del GDPR.

ART. 38 - RESPONSABILE DEL PROGETTO

Il Responsabile Unico del Progetto è il Direttore dell'Ufficio servizi sociali Dott.ssa Paola Garavelli, e-mail p.garavelli@comune.arezzo.it giusto provvedimento dirigenziale n. 2177 del 01/09/2025.

II RUP

(Dott.ssa Paola Garavelli)